



Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare

(Ordinanza COVID-19 situazione particolare)

**(Piscine all'aperto, deroghe per le persone guarite, località di sport
invernali e comprensori sciistici, dati di contatti)**

Modifica del 12 maggio 2021

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020¹ è modificata come segue:

Art. 3b cpv. 2^{bis} e 3 lett. b

^{2bis} Gli stabilimenti balneari, compresi i bagni termali, possono prevedere nei loro piani di protezione esenzioni dall'obbligo di cui al capoverso 1 per le aree esterne.

³ Sentita l'autorità cantonale competente, gli istituti medico-sociali possono prevedere nei loro piani di protezione che, nei settori accessibili al pubblico, siano esentati da quest'obbligo:

- b. gli ospiti che possono provare di essere stati contagiati dal SARS-CoV-2 e che sono considerati guariti: durante sei mesi a partire dalla revoca del loro isolamento disposta dall'autorità cantonale competente.

Art. 3c cpv. 2 lett. a

² Chiunque deve portare una mascherina facciale nei seguenti settori dello spazio pubblico:

- a. nelle aree pedonali animate dei centri urbani e dei nuclei di paesi;

¹ RS 818.101.26

Art. 3d cpv. 2 lett. a

² Sono esentate dalla quarantena dei contatti le persone che:

- a. possono provare di essere state contagiate dal SARS-CoV-2 e sono considerate guarite: durante sei mesi a partire dalla revoca del loro isolamento disposta dall'autorità cantonale competente;

Art. 5b e 5c

Abrogati

Art. 9 cpv. 1^{bis} e 3

^{1bis} Le autorità cantonali competenti controllano regolarmente il rispetto dei piani di protezione.

³ *Abrogato*

Art. 13 lett. c e f

È punito con la multa chi:

- c. *Abrogata*
- f. in violazione dell'articolo 3a o 3b capoverso 1, sui veicoli del trasporto pubblico, in luoghi chiusi e aree esterne accessibili al pubblico di strutture, compresi i mercati, nonché in aree di attesa delle ferrovie, delle linee di autobus e tram e degli impianti a fune, in stazioni ferroviarie, aeroporti o in altri settori di accesso dei trasporti pubblici intenzionalmente o per negligenza non porta una mascherina facciale, a meno che non sia applicabile la deroga di cui all'articolo 3a capoverso 1 o all'articolo 3b capoversi 2 e 2^{bis};

Art. 14a

Abrogato

II

L'allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa:

N. 4.5

- 4.5 Per le famiglie o altri gruppi di persone che si conoscono tra di loro è sufficiente registrare i dati di contatto di un solo membro della famiglia o del gruppo. È fatto salvo l'articolo 5a capoverso 3 lettera d sulla registrazione dei dati di contatto nelle aree esterne di strutture della ristorazione, bar e club e nelle strutture della ristorazione e nei bar riservati agli ospiti dell'albergo.

III

L'allegato 2 dell'ordinanza del 16 gennaio 2019² concernente le multe disciplinari è modificato secondo la versione qui annessa:

N. 16003

16003. Omissione di portare una mascherina facciale sui veicoli del trasporto pubblico, in luoghi chiusi e aree esterne accessibili al pubblico di strutture, compresi i mercati, nonché in aree di attesa delle ferrovie, delle linee di autobus e tram e degli impianti a fune, in stazioni ferroviarie, aeroporti o in altri settori di accesso dei trasporti pubblici (art. 13 lett. f in combinato disposto con l'art. 3a cpv. 1 e 3b cpv. 1, 2 e 2^{bis} dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare)

100

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 13 maggio 2021 alle ore 00.00³.

12 maggio 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

² RS 314.11

³ Pubblicazione urgente del 12 maggio 2021 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

